



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 11, 14, 27/1, lett. n) (pestare, calpestare o scalciare), 27/2, lett. a) (circ. aggr.te colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto, sanziona il tesserato Sig. Isciam Semenzato con la squalifica di quarantacinque giorni (dal 19/12/2022 all'1/2/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 2 febbraio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali